

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 2008

che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 5531]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/772/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vaggina in libertà e di allevamento diversa dagli struzzi. In particolare, il campionamento è stato effettuato ma non le analisi di laboratorio.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE, un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di base d'origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale direttiva.
- (2) La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE⁽²⁾ approva i piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi terzi elencati nell'allegato della decisione per gli animali e i prodotti di base contemplati in tale elenco.
- (3) Per quanto riguarda la voce relativa al Sudafrica, le importazioni di selvaggina in libertà e di allevamento diversa dagli struzzi sono state soppresse dall'elenco delle importazioni di cui all'allegato della decisione 2004/432/CE, quale modificata dalla decisione 2008/407/CE del Consiglio⁽³⁾, poiché il Sudafrica non ha fornito prove dell'applicazione di tale piano alla sel-

- (4) Dall'ispezione della Commissione effettuata in Sudafrica dal 2 al 7 luglio 2008 è emerso che i piani di sorveglianza dei residui per il 2007/2008 per la selvaggina in libertà e d'allevamento sono stati applicati in tale paese terzo, che il campionamento, in conformità con tali piani per il 2007/2008, è stato completato, quello per il 2008/2009 è in corso. Quindi, poiché i piani approvati per gli anni 2006/2007 e 2007/2008 sono stati applicati e i risultati delle analisi di laboratorio si sono rivelati adeguati, la situazione generale della sorveglianza dei residui nella selvaggina in libertà e di allevamento è soddisfacente. Su tale base è opportuno modificare l'elenco figurante nell'allegato della decisione 2004/432/CE per autorizzare le importazioni nella Comunità di selvaggina in libertà e di allevamento, compresi gli struzzi, dal Sudafrica, come previsto nel piano approvato.
- (5) Israele ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per la selvaggina di allevamento. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui nella selvaggina di allevamento. Tale prodotto va quindi aggiunto all'elenco per Israele dell'allegato della decisione 2004/432/CE.
- (6) La Cina ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per le uova. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui per le uova. Tale prodotto va quindi aggiunto all'elenco per la Cina dell'allegato della decisione 2004/432/CE.
- (7) L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per pollame, equini e acquacoltura. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui per pollame, equini e acquacoltura. Tali prodotti vanno quindi aggiunti all'elenco per l'Ucraina dell'allegato della decisione 2004/432/CE.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 143 del 3.6.2008, pag. 49.

- (8) Occorre correggere alcuni errori nella numerazione di talune note nell'allegato della decisione 2008/407/CE.
- (9) La decisione 2004/432/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 30 settembre 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra (1)	X	X		X								
AE	Emirati arabi uniti						X						
AL	Albania		X				X		X				
AN	Antille olandesi							X (2)					
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia Erzegovina						X						
BD	Bangladesh						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X										X	
BY	Bielorussia				X (3)		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X (4)	X		X	X	X			X		X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X										
FO	Isole Færøer						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina d'allevamento	Miele
GL	Groenlandia		X								X	X	
GM	Gambia						X						
GT	Guatemala						X						X
HK	Hong Kong					X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾						
HN	Honduras						X						
HR	Croazia	X	X	X ⁽⁶⁾		X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India						X	X	X				X
IS	Islanda	X	X	X			X	X				X ⁽⁷⁾	
IR	Iran						X						
JM	Giamaica						X						X
JP	Giappone						X						
KG	Kinghizistan												X
KR	Corea del Sud						X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco						X						
ME	Montenegro ⁽⁵⁾	X	X	X	X ⁽⁶⁾								X
MG	Madagascar						X						
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁶⁾	X	X		X ⁽⁶⁾			X					
MU	Maurizio					X ⁽⁵⁾	X						
MX	Messico				X		X		X				X
MY	Malesia					X ⁽⁷⁾	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X								X	X	

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina d'allevamento	Miele
NC	Nuova Caledonia	X					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù					X	X						
PH	Filippine						X						
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ⁽⁸⁾	X	X	X	X ⁽⁶⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X	X ⁽⁶⁾	X		X	X			X ⁽⁹⁾	X
SA	Arabia Saudita						X						
SC	Seicelle						X						
SG	Singapore	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾		X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾					
SM	San Marino ⁽¹⁰⁾	X		X									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Tailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X					X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina				X	X	X	X	X				X
UG	Uganda												X
US	Stati Uniti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina d'allevamento	Miele
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						
YT	Mayotte						X						
ZA	Sud Africa										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(1) Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra (conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE-Andorra, del 22 dicembre 1999) (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

(2) Paesi terzi che per la produzione alimentare utilizzano solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.

(3) Esportazione di equidi vivi a fini di macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(4) Solo ovini.

(5) Situazione provvisoria in attesa di ulteriori informazioni sui residui.

(6) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM); codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all'esame delle Nazioni Unite.

(7) Solo la Malesia peninsulare (occidentale).

(8) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999.

(9) Solo per renne originarie delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(10) Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino, del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).^a